Comune di Eboli

P.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE UTENZE ENERGETICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "PIETRO DA EBOLI"
- LOTTO 2 -

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione elaborato	Scala	Tavola
Schema di contratto		ECA 6.0 F

Reponsabile del procedimento
Ing. Rosario LA CORTE

Progettazione
ing. Giuseppe BARRELLA

Approvazione	Data
	GIUGNO 2018

COMUNE DI EBOLI

Provincia di Salerno

Repertorio n.

OGGETTO: **Contratto d'appalto di forniture per Efficientamento energetico e delle utenze energetiche dell'Istituto scolastico Pietro da Eboli – Lotto 2 - Impianto fotovoltaico**

Codice CUP _____-- Codice CIG _____

Impresa: _____

Importo: € _____ oltre IVA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Livia Lardo, Segretario Generale del Comune di Eboli, autorizzata a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono comparsi i signori:

a)- ing.Rosario La Corte, nato a Eboli (SA) il 25/10/1953 c.f. LCRRSR53R25D390P, nella qualità di Responsabile dell'Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie, il quale agisce, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in nome e per conto del Comune di Eboli,codice fiscale e partita IVA

00318580651, di seguito denominato «stazione appaltante»;

b)- sig. _____, nella sua qualità di Rappresentante Legale e Direttore Tecnico dell'impresa _____, con sede legale in _____ alla via _____, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ REA n. _____, di seguito nel presente atto nominato semplicemente «Appaltatore» o «Impresa Appaltatrice»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____ è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato Efficientamento energetico e delle utenze energetiche dell'Istituto scolastico Pietro da Eboli - Lotto 2: Impianto fotovoltaico, dell'importo complessivo di € 48.235,61, di cui € 36.729,91 per forniture in opera, € 1.751,36 per oneri per la sicurezza e € 9.754,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che la spesa di € 48.235,61 è finanziata con Mutuo agevolato (Fondo Kyoto) contratto con la Cassa Depositi

e Prestiti - posizione 7501230;

- che, a completamento della procedura suddetta, nella seduta del _____, si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente l'appalto alla _____;

- che con Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie n. ____ del _____ l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla suddetta impresa che ha offerto _____;

- che con verbale sottoscritto in data _____, depositato agli atti dell'ente, il responsabile unico del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Eboli, di seguito detto Comune o committente, in esecuzione degli atti in premessa citati, concede in appalto all'impresa _____ di seguito detta impresa o appaltatore, l'esecuzione della fornitura in opera dell' Impianto fotovoltaico per l'Efficientamento energetico e

delle utenze energetiche dell’Istituto scolastico Pietro da Eboli, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto,
- al Capitolato Speciale di Appalto;
- all’Elenco Prezzi Unitari;
- agli elaborati grafici di progetto;
- all’offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti dell’Ufficio Gare e Appalti;
- alla Relazione Specialistica;
- al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- al Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare tutti i suddetti documenti che si intendono integralmente richiamati per relationem e quindi inseriti nel contenuto del presente atto, anche se non materialmente allegati.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, forma parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegato, anche il Piano Operativo di Sicurezza presentato dall’appaltatore, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dell’appalto.

L’impresa accetta l’esecuzione della fornitura in opera oggetto del presente atto, nonché tutte le condizioni

cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito in € _____ (_____), oltre € _____ (_____) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.

ART.3 – GARANZIE

L'appaltatore è responsabile per danni a persone e cose riconducibili all'esecuzione della fornitura in opera e delle attività connesse. A tale scopo ha stipulato specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione n. _____ con la compagnia assicurativa _____, agenzia di _____.

Ha inoltre stipulato polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera n. _____ con la compagnia assicurativa _____, agenzia di _____.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 93 comma 1 e 2 del Codice dei Contratti ha presentato in sede di offerta, garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (comprensivo degli oneri di sicurezza) per € _____ (_____), mediante polizza

_____ n. _____ del _____, contratta con la compagnia _____, agenzia di _____. L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto ha costituito cauzione definitiva di € _____ (_____), mediante fidejussione n. _____ contratta con la compagnia _____, agenzia di _____. Si prende atto che la suddetta garanzia fidejussoria è ridotta del 50% (cinquantapercento) in quanto l'impresa è in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee rilasciata dalla società _____.

ART. 4 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Ai sensi dell'art. 7.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appalto avrà la durata di giorni 30 (TRENTA) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell'ultimazione della fornitura in opera programmata, saranno applicate le penali specificate all'art. 7.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5 – PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 7.16 del Capitolato Speciale d'Appalto è previsto il pagamento in acconto al raggiungimento di un importo della fornitura in opera,

comprensivo della quota parte degli oneri di sicurezza, non inferiore al 25% del valore dell’appalto.

Ai sensi dell’art. 7.17 del Capitolato Speciale d’Appalto il conto finale sarà redatto entro 60 giorni dalla data di ultimazione della fornitura in opera. Il pagamento del saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva ed all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto dichiarato dall’impresa in sede di gara.

ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010. In particolare si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Salerno della notizia dell’inadempimento di eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’appaltatore dichiara che i pagamenti delle somme, in acconto ed a saldo, relativi al presente contratto dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato con il codice IBAN: _____, indica inoltre che le persone autorizzate ad agire sul conto sono _____.

ART. 8 – CONTRATTO COLLETTIVO PRESTATORI D’OPERA

L’appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Esso è inoltre responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. L’appaltatore è altresì obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ai sensi di legge.

ART. 10 - CONTROVERSIE E CLAUSOLA CONCILIATIVA

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o collegata allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dallo Statuto-Regolamento della Camera Arbitrale di Salerno. La mediazione verrà condotta da un conciliatore indipendente nominato conformemente al suddetto Statuto-Regolamento.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale e ciò indipendentemente dal valore della controversia. Nel caso in cui la mediazione abbia esito negativo, la controversia sarà di competenza del Giudice Ordinario del Foro di Salerno.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

ART. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, nonché gli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 12 – SPESE DI CONTRATTO – DOMICILIO

Tutte le spese relative al presente atto e sue consequenziali sono a carico dell’appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto elegge domicilio *presso la sede del Comune di Eboli*.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni del presente atto sono soggette ad I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in € 45,00.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.5.5.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il committente, ai sensi del D.L.gs. 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente contratto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. _____ pagine a video, è stato da me Segretario Generale Rogante letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà e dispensandomi dalla lettura degli allegati, insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell' Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritto, Segretario Generale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti, sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice.

LA STAZIONE APPALTANTE

ing. Rosario La Corte _____

L'IMPRESA APPALTATRICE _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Livia Lardo _____

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 – Il presente Patto d’integrità, obbliga il Comune di Eboli, stazione appaltante, rappresentato dall'ing. Rosario La Corte, responsabile dell’Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie e l’operatore economico _____, partita IVA _____, con sede legale in _____ alla via _____, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ REA n. _____, rappresentato dal sig. _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, appaltatore dei lavori di "Efficientamento energetico e delle utenze energetiche dell’Istituto scolastico Pietro da Eboli - Lotto 2: Impianto fotovoltaico, ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla

stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto.

In sede di gara l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente atto.

Articolo 3 – L’Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;

2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;

4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;

5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;

6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;

7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;

8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;

9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia

di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti;

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;

11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di

gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;

3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *“codice di comportamento dei dipendenti”* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;

6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare

memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l’esclusione dalla gara;
2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.

Per la Stazione Appaltante COMUNE DI EBOLI

ing. Rosario La Corte _____

Per l'impresa appaltatrice _____